

CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Il presente documento si occupa dell'aggiornamento del Catalogo dei Reati Presupposto, fondamento del Codice Etico e del Modello Organizzativo.

Tale aggiornamento è necessario alla luce delle recenti modifiche al D.Lgs. 231/2001 (ultimo aggiornamento L. 30/10/2013, n. 125).

Il catalogo dei reati presenti nel D.Lgs. 231/2001 è contenuto in uno schema nel quale sono riportati per intero gli articoli di interesse di tale decreto (testo integrale) e specificati per ognuno di essi i reati contenuti.

Per quanto riguarda eventuali aggiornamenti delle norme richiamate nel presente documento deve essere consultato il sito www.normattiva.it contenente tutte le disposizioni vigenti dal 1946 a tutt'oggi.

Per quanto riguarda eventuali aggiornamenti agli articoli del Codice Penale, si può fare riferimento al precitato sito - www.normattiva.it e – per il testo e gli approfondimenti - ad alcuni siti gratuiti:

- www.giustizia.it (voce “sentenze e provvedimenti”)
- www.altalex.it (voce “codice penale”)
- www.diritto.it;
- www.leggioggi.it
- Il Sole 24 Ore, al seguente link:

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codicePenale.html>

Documento redatto nel mese di settembre 2014

I REATI PRESUPPOSTO DI CUI AL D.LGS. 231/2001

ARTICOLI DEL D.LGS. 231/2001	REATO PRESUPPOSTO RICHIAMATO NELL'ARTICOLO DEL D.LGS. 231/2001	TESTO INTEGRALE ARTICOLO D.LGS. 231/2001
<u>Art.24</u>	<u>REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)
Art. 24 comma 1	Art. 316 bis cp malversazione a danno dello stato	
Art. 24 comma 1	Art. 316 ter cp Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato	
Art. 24 comma 1	Art. 640 cp Truffa	
Art. 24 comma 1	Art. 640 ter c.p. Frode informatica	
Art. 24 comma 1	Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	
Art. 24 bis	<u>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI</u>	<p>In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635- bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.</p> <p>In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.</p> <p>In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.</p> <p>Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>
Art. 24 bis comma 3 richiamante l'art. 491 bis cp	Art. 491 bis c.p. Documenti informatici	

Art. 24 bis comma 3 richiamante l'art. 491 bis cp	Art. 476 c.p. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici	
Art. 24 bis comma 3 richiamante l'art. 491 bis cp	Art. 477 Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative	
Art. 24 bis comma 3 richiamante l'art. 491 bis cp	Art. 478 Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.	
Art. 24 bis comma 3 richiamante l'art. 491 bis cp	Art. 479 Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici	
Art. 24 bis comma 3 richiamante l'art. 491 bis cp	Art. 480 Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative	
Art. 24 bis comma 3 richiamante l'art. 491 bis cp	Art. 481 Falsità ideologica commessa da persone esercenti un esercizio di pubblica necessità	
Art. 24 bis comma 3 richiamante l'art. 491 bis cp	Art. 484 Falsità in registri e notificazioni	
Art. 24 bis comma 3 richiamante l'art. 491 bis cp	Art. 485 Falsità in scrittura private	
Art. 24 bis comma 3 richiamante l'art. 491 bis cp	Art. 486 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato	
Art. 24 bis comma 3 richiamante l'art. 491 bis cp	Art. 487 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico	
Art. 24 bis comma 3 richiamante l'art. 491 bis cp	Art. 488 Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali	
Art. 24 bis comma 3 richiamante l'art. 491 bis cp	Art. 489 Uso di atto falso	
Art. 24 bis comma 3 richiamante l'art. 491 bis cp	Art. 490 Soppressione, distruzione ed occultamento di atti veri	
Art. 24 bis comma 3 richiamante l'art. 491 bis cp	Art. 491 Documenti equiparati ad atti pubblici agli affetti della pena	
Art. 24 bis comma 3 richiamante l'art. 491 bis cp	Art. 492 Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti	
Art. 24 bis comma 3 richiamante l'art. 491 bis cp	Art. 493 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di pubblico servizio	
Art. 24 bis comma 3 richiamante l'art. 491 bis cp	Art. 493 bis Casi di perseguibilità a querela	

Art. 24 bis comma 1	Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	
Art. 24 bis comma 2	Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	
Art. 24 bis comma 2	Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	
Art. 24 bis comma 1	Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	
Art.24 bis comma 1	Art. 617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.	
Art. 24 bis comma 1	Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	
Art. 24 bis comma 1	Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	
Art. 24 bis comma 1	Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	
Art. 24 bis comma 1	Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	
Art. 24 bis comma 1	Art. 640 ter. Frode informatica	
Art. 24 bis comma 3	Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	

<u>Art.24 ter</u>	<u>DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA</u>	<p>1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416- bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>
Art. 24 ter comma 1	Art. 416 VI comma c.p. Associazione per delinquere	
Art. 24 ter comma 1	Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere	
Art. 24 ter comma 1	Art. 416 bis c.p. in combinato disposto con l'art. 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152 – provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa	
Art. 24 ter comma 1	Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico – mafioso	
Art. 24 ter comma 1	Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione	
Art. 24 ter comma 1	Art. 74 T.U. D.P.R. 309/90 – Testo Unico sulla Droga Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	

<u>Art. 25</u>	<u>CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322- bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Art. 25	Art. 317 c.p. ConcuSSIONE	
Art. 25	Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione	
Art. 25	Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	
Art. 25	Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti	
Art. 25	Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari	
Art. 25	Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità	
Art. 25	Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	
Art. 25	Art. 321 c.p. Pene per il corruttore	
Art. 25	Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione	
Art. 25	Art. 322 bis c.p. Peculato, concuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	

<u>Art. 25 bis</u>	<u>FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</u>	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;</p> <p>d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;</p> <p>e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;</p> <p>f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;</p> <p>f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.</p>
Art. 25 bis comma 1	Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	
Art. 25 bis comma 1	Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	
Art. 25 bis comma 2	Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	
<u>Art. 25 bis 1</u>	<u>DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</u>	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.</p> <p>2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2</p>
Art. 25 bis. 1 comma 1	Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio	
Art. 25 bis.1 comma 1	Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza	
Art. 25 bis.1 comma 1	Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali	
Art. 25 bis.1 comma 1	Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio	

Art. 25 bis.1 comma 1	Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	
Art. 25 bis.1 comma 1	Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	
Art. 25 bis.1 comma 1	Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di <u>proprietà industriale</u>	
Art. 25 bis.1 comma 1	Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	
<u>Art.25 ter</u>	<u>REATI SOCIETARI</u>	
<u>Art. 25 quater</u>	<u>DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</u>	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>
Art. 25 quater	Art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9/12/1999	
Art. 25 quater 1	<u>PRATICA DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI</u>	
<u>Art. 25 quinquies</u>	<u>DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE</u>	
Art. 25 quinquies	Artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater. 1, 600 quinquies, 601, 602, 602 ter c.p.	

<u>Art.25 sexies</u>	<u>ABUSI DI MERCATO</u>	<p>1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</p>
Art. 25 sexies	TU delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – D. Lgs. n. 58 /98, Parte V - Sanzioni Titolo I bis - abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del Mercato - Capo II - Sanzioni penali Art. 184 Abuso di informazioni privilegiate	
Art. 25 sexies	Art. 185 Manipolazione del mercato	
Art. 25 sexies	Art. 186 Pene accessorie	
Art. 25 sexies	Art. 187 Confisca	
<u>Art. 25 septies</u>	<u>OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</u>	<p>1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.</p>
Art. 25 septies	Art. 589 c.p. Omicidio colposo	
Art. 25 septies	Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose	

<u>Art. 25 octies</u>	<u>RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA</u>	In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. 1. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 25 octies	Art. 648 c.p. Ricettazione	
Art. 25 octies	Art. 648 bis Riciclaggio	
Art. 25 octies	Art. 648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	
<u>Art. 25 novies</u>	<u>DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</u>	1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.
Art. 25 novies	Art. 171 primo comma, lettera a-bis e terzo comma L. 633/1941	
Art. 25 novies	Art. 171 bis L. 633/1941	
Art. 25 novies	Art. 171 ter L. 633/1941	
Art. 25 novies	Art. 171 septies L. 633/1941	
Art. 25 novies	Art. 171 octies L. 633/1941	
Art. 25 novies	Art. 174 quinquies L. 633/1941	
<u>Art. 25 decies</u>	<u>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</u>	In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
Art. 25 decies	Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	

<p><u>Art.25undecies</u></p>	<p><u>REATI AMBIENTALI</u></p>	<p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i reati di cui all'articolo 137:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; - per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. <p>b) per i reati di cui all'articolo 256:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; - per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; - per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; <p>c) per i reati di cui all'articolo 257:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; - per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; <p>d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;</p> <p>g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;</p> <p>h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:</p> <p>c) per i reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150/1992, rispettivamente:</p>
------------------------------	--------------------------------	---

		<p>- la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;</p> <p>- la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;</p> <p>- la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;</p> <p>- la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione;</p> <p>4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.</p> <p>8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. 4.</p>
Art. 25 undecies	Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	
Art. 25 undecies	Art 103- Scarichi sul suolo Art. 104 - Scarichi nel sottosuolo e acque sotterranee Art. 107 - Scarichi in reti fognarie	
Art. 25 undecies	Art. 137 commi 3, 5 primo periodo e 13 D.Lgs. 152/2006 Sanzioni penali	

Art. 25 undecies	Art. 137 commi 2, 5 secondo periodo - e 11 D.Lgs.152/2006 Sanzioni penali	
Art. 25 undecies	Art. 187 D.Lgs.152/2006 Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi	
Art. 25 undecies	Art. 192 D.Lgs. 152/2006 Divieto di abbandono di rifiuti	
Art. 25 undecies	Art. 256 commi 1, lettera a), 6 primo periodo - D.Lgs.152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	
Art. 25 undecies	Art. 256 commi 1, lettera b), 3 primo periodo e 5 - D.Lgs.152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	
Art. 25 undecies	Art. 256 comma 3 - secondo periodo - D.Lgs.152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	
Art. 25 undecies	Art. 257 comma 1 - D.Lgs. 152/2006 Bonifica dei siti	
Art. 25 undecies	Art. 257 comma 2 - D.Lgs. 152/2006 Bonifica dei siti	
Art. 25 undecies	Art. 25, comma 4 – secondo periodo - D.Lgs. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	
Art. 25 undecies	Art. 259 comma 1 - D.Lgs.152/2006 Traffico illecito di rifiuti	
Art. 25 undecies	Art. 260, comma 1 e 2 D.Lgs.152/2006 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	
Art. 25 undecies	Art. 260 bis comma 6, 7, secondo e terzo periodo e 8 primo e secondo periodo - D.Lgs. 152/2006 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	
Art. 25 undecies	Art. 279 comma 5 D.Lgs.152/2006 Sanzioni	
Art. 25 undecies	D. Lgs 152/06 - Cod. Ambiente - Parte terza All. 5 - Limiti di emissione degli scarichi idrici Tab. 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura. Numero unità Scarico in acque Scarico in rete fognaria	
Art. 25 undecies	Art. 1 comma 1 e 2 L. 150/1992	
Art. 25 undecies	Art. 2 commi 1 e 2 L. 150/1992	
Art. 25 undecies	Art. 6 comma 4 L. 150/1992	

Art. 25 undecies	Art. 3 bis L. 150/1992	
Art. 25 undecies	Art. 3 comma 6 L. 549/1993 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	
Art. 25 undecies	Art. 8 D.Lgs. 202/2007 Inquinamento doloso	
Art. 25 undecies	Art. 9 comma 1 D.Lgs. 202/2007 Inquinamento doloso	
Art. 25 undecies	Art. 256 comma 4 D.Lgs. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	
Art. 25 undecies	Art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/2001 Sanzioni Amministrative	
Art. 25 undecies	Art. 260 D.Lgs. 152/2006 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	
Art. 25 undecies	Art. 16 comma 3 D.Lgs. 231/2001 Sanzioni interdittive applicate in via definitiva	
<u>Art.25duodecies</u>	<u>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</u>	